

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.4.2002 la s.n.c. P.R.P. di Marcassoli Pietro e C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 23.1.2002, emesso a suo carico dal Presidente del Tribunale di Bergamo, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.361,66, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo per lavori eseguiti dalla ditta La Puliserio di S.A.. Assumeva la società opponente che erroneamente le erano state addebitate le spese del precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo, stante la revoca della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; era, inoltre, creditrice, nei confronti della ditta opposta, della fornitura di materiale (quarzo) utilizzata dalla ditta stessa per i lavori di idrosabbatura delle facciate di un immobile in (OMISSIS) sicchè l'importo dei lavori doveva essere compensato con tale credito.

Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione. Con sentenza 17.12.2003 il Tribunale di Bergamo confermava il decreto ingiuntivo condannando la opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione la P.R.P. di Marcassoli Pietro & C. s.n.c. proponeva appello cui resisteva lo S.. Con sentenza depositata in data 11.1.2007 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello condannando la società appellante al pagamento delle spese del grado.

Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che dalle prove acquisite emergeva la pattuizione tra le parti di un corrispettivo "al netto" dell'onere economico dei materiali; non era stato poi provato dal committente che l'appaltatore fosse tenuto al corrispettivo dei materiali messi a disposizione per l'esecuzione dell'opera.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.n.c. P.R.P. di Marcassoli Pietro & C. formulando due motivi con i relativi quesiti. L'intimata

non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1658 e 2697 c.c., nonché contraddittorietà, illogicità, omissione della motivazione;

il giudice di appello aveva ritenuto che la P.R.P. non avesse fornito la prova sufficiente a vincere la presunzione di cui all'art. 1568 c.c., secondo cui l'onere economico dei materiali grava sull'appaltatore ed il corrispettivo sconta tale incidenza, non considerando che i materiali di cui all'art. 1568 c.c., riguardano quelli utilizzati solo nell'appalto di opere e non di servizi; nel caso di specie tale norma non era, quindi, applicabile in quanto la materia fornita (quarzo) era utilizzabile non per la realizzazione dell'opera, ma per l'attività oggetto dell'appalto (pulitura della facciata di un edificio); peraltro, essendo pacifico che la Puliserio aveva utilizzato per il lavoro idrosabbiatura la sabbia messa a disposizione dalla P.R.P., incombeva sulla appaltatrice dare la prova, ex art. 2697 c.c., del pagamento del materiale fornito;

2) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; contraddittorietà, illogicità omissione di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ribadito l'applicabilità, nella specie, della L. 18 giugno 1998, n. 192, stante il diritto della ricorrente "ad ottenere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c.", non tenendo conto che, con ordinanza 21.5.2002, il Tribunale aveva rilevato il difetto dei presupposti per la concessione della clausola di provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo; illegittimamente, pertanto, erano state addebitate alla opponente le spese esposte nell'atto di precetto ammontanti a circa Euro 1.000,00, in relazione ad un presunto credito di circa Euro 4.000,00.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha affermato che, ai sensi dell'art. 1658 c.c., si presume che l'appaltatore fornisca "la materia", presumendosi, quindi, che il corrispettivo dell'appalto includa anche il costo dei materiali; ove, invece, i materiali siano forniti dal committente, si presume, secondo il giudice distrettuale, che il corrispettivo dell'appalto attenga al solo "lavoro" svolto dall'appaltatore e ciò implica che il committente abbia "venduto" a quest'ultimo i materiali utilizzati nell'esecuzione dell'opera. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha dato conto che, nella specie, il committente (odierno ricorrente) non aveva adempiuto all'onere probatorio a suo carico, di aver "venduto" o fornito i materiali all'appaltatore così da superare la presunzione che il corrispettivo dell'appalto riguardasse la sola prestazione di esecuzione di un'opera (V. Cass. n. 4882/81; n. 800/1966). La censura svolta al riguardo non coglie tale "ratio decidendi" nè fa riferimento all'argomentazione relativa alla pattuizione di un corrispettivo dell'appalto inferiore a quello usualmente praticato sulla piazza, circostanza da cui il giudice di merito ha logicamente desunto che tale corrispettivo fosse "al netto del costo del materiale, lasciato, infatti, a carico del committente".

Del pari la seconda doglianza non investe la "ratio decidendi" della statuizione con cui giudice di appello, nella liquidazione delle spese processuali, ha affermato che occorreva tener conto dell'esito complessivo e finale del giudizio. Non risultano, peraltro, liquidate, in favore della parte vittoriosa, spese non rimborsabili, quali, quelli relative all'atto di precetto.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014